

NOTA DI TRASMISSIONE

del:	Segretariato
alla:	Convenzione
Oggetto:	Progetto di regolamento interno

Si acclude il progetto di regolamento interno che il Presidium sottopone alla Convenzione.

PROGETTO
DI REGOLAMENTO INTERNO
della Convenzione europea

Articolo 1

Convocazione

La Convenzione si riunisce su convocazione del Presidente previa consultazione del Presidium.

Articolo 2

Ordine del giorno

Il Presidium stabilisce gli ordini del giorno provvisori delle riunioni della Convenzione e li presenta a quest'ultima per approvazione.

Articolo 3

Trasmissione di documenti ai membri della Convenzione

La convocazione e l'ordine del giorno di una riunione, nonché l'eventuale documentazione relativa alla riunione, sono di norma inviati ai membri, ai supplenti e agli osservatori della Convenzione dal Segretariato a nome del Presidente almeno quattro giorni lavorativi prima della data della riunione.

Articolo 4

Contributi scritti

1. Qualsiasi membro della Convenzione può inviare un contributo scritto al Presidium. Ciò vale anche per gli osservatori.

2. I contributi scritti sono trasmessi ai membri e agli osservatori della Convenzione dal Segretariato.

Articolo 5

Supplenti

1. I membri della Convenzione che siano impossibilitati a partecipare ad una riunione, o a un giorno di una riunione di due giorni, possono essere rappresentati dai rispettivi supplenti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, un supplente non ha diritto di parola in una riunione della Convenzione, eccetto in caso di assenza per un intero giorno del membro da lui sostituito, e previa notifica (entro le ore 9.00 del giorno in questione) inviata al Segretariato dal membro.
3. I supplenti possono partecipare a qualsiasi riunione della Convenzione.

Articolo 6

Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni della Convenzione sono presiedute dal Presidente della Convenzione o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti.
2. Le riunioni della Convenzione si tengono nelle undici lingue dell'Unione europea con interpretazione simultanea.
3. I rappresentanti degli Stati candidati partecipano pienamente ai lavori e alle deliberazioni della Convenzione.
4. Le raccomandazioni della Convenzione sono adottate per consensus, senza che i rappresentanti degli Stati candidati abbiano la facoltà di impedirlo. Quando dalle deliberazioni della Convenzione risultino diverse opzioni, può essere indicato il sostegno ottenuto da ciascuna opzione.

5. Eventuali questioni procedurali relative allo svolgimento delle riunioni possono essere sottoposte al Presidium, che prende una decisione secondo le modalità da esso stabilite ai sensi del paragrafo 7.
6. Il Segretariato compila l'elenco dei membri e degli osservatori presenti a ciascuna riunione della Convenzione.
7. Tenendo conto dei pareri espressi dai membri della Convenzione, il Presidente assicura il corretto svolgimento delle discussioni. In particolare, stabilisce l'ordine in cui i punti devono essere discussi, determina la durata del dibattito su ciascun punto, decide chi ha la parola e ripartisce e limita la durata di ciascun intervento. È assistito nelle sue funzioni dai Vicepresidenti e dal Segretariato.
8. Le riunioni del Presidium sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti. Il Presidium stabilisce i suoi metodi di lavoro su proposta del Presidente.

Articolo 7

Audizione di esperti

1. Tenendo conto dei pareri espressi dai membri della Convenzione, e previa discussione in sede di Presidium, il Presidente può decidere di consultare esperti su punti particolari. Il Presidium può inoltre, alle medesime condizioni, decidere di consultare il personale delle istituzioni o qualsiasi esperto la cui consultazione da parte della Convenzione sia ritenuta necessaria per il corretto svolgimento dei lavori.
2. Il Presidium può invitare i Presidenti della Corte di giustizia e della Corte dei conti a intervenire dinanzi alla Convenzione.

Articolo 8

Forum

1. Sotto l'autorità del Presidium, e secondo modalità definite da quest'ultimo, il Segretariato :
 - crea il sito Internet del Forum, con il supporto tecnico della Commissione;
 - è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di altre attività del Forum, segnatamente le audizioni, in cooperazione, se necessario, con la Commissione e con altre istituzioni e altri organi dell'Unione.
2. Le modalità secondo cui i contributi del Forum sono sottoposti alla convenzione e i partecipanti al Forum possono essere ascoltati sono definite dal Presidium.

Articolo 9

Luogo di lavoro

La Convenzione si riunisce nei locali del Parlamento europeo a Bruxelles.

Articolo 10

Segretariato

Il Segretariato della Convenzione è assicurato dal personale del Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento della Convenzione e per assistere la Convenzione, il Presidente e il Presidium. Ne possono far parte esperti della Commissione e del Parlamento europeo. Il Segretariato della Convenzione è diretto da un Segretario generale, che ne organizza il lavoro e assegna i compiti.

Articolo 11

Resoconto delle riunioni

Il Segretariato elabora un resoconto sommario di ciascuna riunione e lo sottopone ai membri, ai supplenti e agli osservatori della Convenzione.

Articolo 12

Relazioni al Consiglio europeo

Il Presidente riferisce oralmente ad ogni Consiglio europeo in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Convenzione.

Articolo 13

Traduzione dei documenti

1. Il Segretariato mette a disposizione dei membri e degli osservatori della Convenzione, nelle undici lingue dell'Unione:
 - i) i documenti elaborati dal Presidente o dal Presidium;
 - ii) i resoconti sommari delle riunioni della Convenzione.
2. Il Segretariato trasmette ai membri, ai supplenti e agli osservatori della Convenzione, e inserisce nel sito Internet, nelle lingue in cui sono stati inviati al Presidium, i documenti redatti da :
 - i) membri della Convenzione;
 - ii) supplenti;
 - iii) istituzioni e organi dell'Unione;
 - iv) osservatori.
3. In via eccezionale il Presidente può chiedere la traduzione di documenti per la Convenzione diversi da quelli elencati nel paragrafo 1.

Articolo 14

Pubblicità dei lavori

I dibattiti della Convenzione e l'insieme dei documenti della stessa elencati nell'articolo 3 sono pubblici. Tutti i verbali e i contributi scritti sono disponibili liberamente sul sito Internet della Convenzione.

Articolo 15

Gruppi di lavoro

Alla luce delle opinioni espresse in seno alla Convenzione, il Presidente può proporre che il Presidium istituisca gruppi di lavoro della Convenzione, dei quali il Presidium definisce il mandato, la composizione e le modalità di lavoro. Ciascun membro della Convenzione può partecipare alle riunioni dei singoli gruppi.

Articolo 16

Il presente regolamento interno può essere modificato o ampliato dalla Convenzione su proposta del Presidium.

Articolo 17

Corrispondenza

La corrispondenza destinata alla Convenzione è indirizzata al Consiglio, con la menzione “per il Segretariato della Convenzione”, mediante

- posta : 175 rue de la Loi, B-1048 Bruxelles
- fax : numero + 32 2 285 8155 o
- e-mail: anne.walter@consilium.eu.int.
